

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1980

di non dar seguito alle offerte presentate per l'11 dicembre 1980 nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CEE) n. 3025/80

(80/1219/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2747/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3025/80 della Commissione⁽⁶⁾ è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78⁽⁸⁾ e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d) del regolamento (CEE) n. 2747/75, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75 ed all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3130/73 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dai regolamenti (CEE) n. 278/75⁽¹⁰⁾ e (CEE) n. 771/75⁽¹¹⁾, non è opportuno fissare una restituzione massima o un prelievo minimo;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate per l'11 dicembre 1980 nell'ambito della gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CEE) n. 3025/80.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 82.

⁽⁵⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 317 del 25. 11. 1980, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU n. L 319 del 20. 11. 1973, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 7.

⁽¹¹⁾ GU n. L 77 del 26. 3. 1975, pag. 13.